

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Nr. 1390/2004**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Reg.Sent.**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA** N. 2713/98

**Sede di Bari -**

**Reg.Ric.**

**Sezione Seconda**

nelle persone di:

|          |                |                     |
|----------|----------------|---------------------|
| Piero    | <b>MOREA</b>   | Presidente          |
| Antonio  | <b>PASCA</b>   | Componente          |
| Giuseppe | <b>ROTONDO</b> | Componente Relatore |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Sul ricorso n. **2713/98** proposto da **Gioia Carlo**, rappresentato e difeso dall'avv. **Alessandro Sisto** ed elettivamente domiciliati in Bari, al C.so Vittorio Emanuele, n. 124;

**contro**

**Comune di, Binetto**, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Felice Lorusso ed elettivamente domiciliato in Bari, alla via Amendola, n. 166/5;

**per l'annullamento**

della deliberazione di G.C. n. 167, del 7 luglio 1998;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Binetto;

Uditi i difensori delle parti presenti come da verbale d'udienza dell'11 marzo 2004;

Viste le memorie difensive depositate in corso di giudizio;

Relatore il magistrato Giuseppe Rotondo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

### **FATTO**

Con atto notificato il 22 ottobre 1998 e depositato il successivo 17 novembre, il ricorrente ha proposto l'epigrafato ricorso col quale postula l'annullamento della deliberazione di G.C. n. 167, del 7 luglio 1998 con la quale il Comune di Binetto gli ha negato il rimborso delle spese legali da lui sostenute in un contenzioso processuale penale.

S'è costituito in giudizio il Comune di Binetto.

All'udienza dell'11 marzo 2004, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

### **DIRITTO**

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna la deliberazione di G.C. n. 167, del 7 luglio 1998 con la quale il Comune di Binetto gli ha definitivamente denegato, all'esito del riesame delle precedente deliberazioni di G.C. n. 86, del 21 aprile 1998 e n. 140 del 9 giugno successivo, il rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale che lo ha visto coinvolto in qualità d'imputato.

Motivi del diniego sono stati:

- 1)il conflitto d'interessi tra il dipendente ed il Comune;
- 2)la formula assolutoria adottata, che nella stessa delibera si afferma essere non piena.

In punto di fatto, il Collegio rileva che il giudizio penale in questione s'è

concluso con la formula “*il fatto non costituisce reato*”.

Queste le censure sollevate dall'attore:

- 1) violazione dell'obbligo generale esistente in capo all'amministrazione di provvedere al rimborso delle spese legali in favore del ricorrente siccome sottoposto a procedimento penale per causa di servizio;
- 2) disparità di trattamento rispetto all'ipotesi del definitivo proscioglimento nei procedimenti di responsabilità contabile dinanzi alla Corte dei Conti, per i quali il legislatore ha previsto il rimborso delle spese processuali;
- 3) assoluta infondatezza del conflitto d'interessi;
- 4) l'assoluzione con la formula “il fatto non costituisce reato” ex art. 530, c.p.p. è una assoluzione piena.

La controversia va decisa (*ratione temporis*) sulla scorta dei seguenti dati normativi:

- a) art. 16, del D.P.R. n. 191/79;
- b) art. 22, D.P.R. n. 347/83;
- 3) art. 67, D.P.R. n. 268/87.

L'art. 191 ha previsto l'assistenza processuale per i dipendenti degli enti locali in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, purché non vi sia conflitto d'interesse con l'ente.

L'art. 22 ha stabilito che gli impiegati dei comuni, delle province e dei loro consorzi nonché degli altri enti indicati nell'art. 1, del citato decreto, hanno diritto al patrocinio legale. In particolare, ha statuito che l'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in

procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto d'interessi con l'ente.

L'art. 67, D.P.R. n. 268/87 ha sostanzialmente confermato il principio contenuto nell'art. 22, D.P.R. n. 347/83, obbligando l'ente locale ad assumere a proprio carico, nei confronti del dipendente, ogni onere di difesa sin dall'apertura del contenzioso processuale.

Alla stregua delle prefate disposizioni normative, il Collegio osserva che le condizioni essenziali per l'ammissibilità del rimborso delle spese legali sono:

- 1) assenza di dolo e colpa grave;
- 2) stretta connessione tra il contenzioso (civile o penale) e la carica o l'ufficio rivestiti, di guisa che gli atti o i fatti oggetto di giudizio siano stati posti in essere nell'espletamento del servizio (ovvero, a causa di questo) e risultino, quindi, imputabili direttamente all'amministrazione – soggetto nell'esercizio della sua attività istituzionale;
- 3) l'assenza di conflitti d'interesse tra il dipendente e l'ente di appartenenza;
- 4) la circostanza che il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione.

In *limine* il Collegio ritiene, *ex officio*, la propria giurisdizione giacché il riconoscimento della pretesa ad ottenere il rimborso delle spese legali postula un'attività valutativa di intermediazione amministrativa dovuta al fatto che la pubblica amministrazione è chiamata ad accertare, all'esito del procedimento contenzioso (*ex post*), che non sussista un conflitto d'interessi tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore.

Il quesito cui il Collegio deve fornire dirimente risposta è se l'assoluzione

del dipendente con la formula “il fatto non costituisce reato” sia un’assoluzione piena nonché idonea ad escludere il conflitto d’interessi con l’ente; giacché, sono questi i presupposti valutati (ex post) negativamente dal Comune di Binetto.

Osserva il Collegio, che la formula di cui all’art. 530 c.p.p. caratterizza un situazione giuridica di oggettiva irrilevanza del fatto ai fini dell’illiceità penale.

Il fatto, cioè, esiste fenomenicamente ma non è riconducibile ad una fattispecie penalmente illecita.

Orbene, è evidente allora che nel caso in esame ci si trovi in presenza di una condotta del soggetto che il giudice ha ritenuto indifferente all’ordinamento penale; per la quale ipotesi, lo stesso art. 43 c.p. esclude categoricamente la sussistenza del dolo e/o della colpa (quest’ultimi sussistenti, invero, soltanto in fatti che sono previsti dalla legge come reati).

La mancanza, nel caso in esame, dell’elemento psicologico, confermata dalla circostanza che non è più prevista nel nostro ordinamento la formula dubitativa, inducono a concludere nel senso che l’art. 530 c.p.p. contempra un’ipotesi di assoluzione piena; al pari di quella adottata per non aver commesso il fatto, in cui manca la riferibilità dell’evento (in questo caso, però, penalmente rilevante) all’imputato (*id est*, assenza dell’elemento soggettivo).

Tale assoluzione, naturalmente, non esclude la rilevanza del fatto (esistente nella sua materialità) ad altri fini (disciplinari o civili o amministrativi).

Ciò che conta, però, in questa sede è che la sentenza in parola, incidendo risolutivamente sulla persistenza del rapporto processuale, riconosce

l'inesistenza del rilievo penale della condotta dunque l'assenza di profili di responsabilità penale; così rimuovendo gli ostacoli che precludono l'accesso al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente a causa del particolare, specifico giudizio al quale, egli, non aveva dato impulso processuale.

D'altra parte, sarebbe poco comprensibile che una sentenza di assoluzione perché "il fatto non sussiste" o "per non averlo commesso" fosse idonea a consentire l'accesso al rimborso delle spese legali mentre quella di assoluzione perché il "fatto non costituisce reato" (o non è più previsto dalla legge come reato) - nelle quali il legislatore, evidentemente, esclude a monte l'ipotesi di reato escludendo quella fattispecie dal novero delle condotte penalmente illecite - conducesse a (incongrue) conseguenze di segno opposto.

Le conclusioni che precedono fanno anche ragione sulla infondatezza del conflitto d'interessi.

L'assistenza legale ai dipendenti, infatti, preclusa in caso di interessi configgenti tra i medesimi e l'ente, deve essere consentita qualora, per effetto dell'assoluzione piena, l'esistenza stessa di un conflitto sia da escludersi in *re ipsa*.

Tanto più, che nella circostanza è innegabile che le spese processuali sono state sostenute dal dipendente *ratione muneris* (in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico ed a causa della gestione delle pratiche edilizie) e che costui non ha alcuna responsabilità penale (il giudice penale, infatti, ha escluso che l'agire del dipendente fosse stato in contrasto con le finalità di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa).

Né, sotto altro profilo, la conflittualità può radicarsi sol perché è stato il Comune (recte, il Sindaco) a sollecitare il procedimento penale; trattandosi di circostanza soggettiva neutra rispetto al dato che conta, rappresentato dalla riferibilità (sinallagmatica) dell'azione e/o omissione alla carica espletata o all'ufficio ricoperto (nella circostanza acclarata) nonché dalla esistenza del nesso psicologico che deve legare il fatto al suo autore (da escludersi in base alla sentenza penale).

In conclusione, deve affermarsi che le spese legali sostenute dal dipendente in un contenzioso penale conclusosi con la formula "il fatto non costituisce reato" non possono restare a carico dell'impiegato; l'Ente, pertanto, è chiamato a sostenere i relativi oneri.

Il ricorso, quindi, merita accoglimento; per l'effetto, va annullata la deliberazione di G.C. n. 167/98.

Le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti sussistendone giusti motivi.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - Sezione II, **accoglie**, nei sensi in motivazione, il ricorso n. **2713/98** proposto da **Gioia Carlo**, meglio in epigrafe specificato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio dell'11 marzo 2004.

Il Presidente  
f.to Piero **MOREA**

Il Giudice Estensore  
f.to Giuseppe **ROTONDO**

**Pubblicata mediante deposito**

**in Segreteria il 18 marzo 2004**

(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)

**Il Collaboratore di Cancelleria  
f.to Ins. Domenico Antonino**